

Schema di calcolo del limite di spesa per assunzioni, secondo il D.M. del 17.03.2020

Allegato A)

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO	2024	
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	VALORE	FASCIA
	2023	3.650	d
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	ANNI	VALORE	
	2023	264.001,33 € (l)	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	1.984.198,25 €	
	2022	2.183.204,79 €	
	2023	2.572.037,39 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.246.480,14 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024	124.637,60 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.121.842,54 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		12,44%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	313.139,84 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		28,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	73.920,37 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	73.920,37 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	337.921,70 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	73.920,37 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	73.920,37 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	337.921,70 € (i)	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Dall'applicazione delle norme previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal successivo Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17.03.2020, risulta quanto segue:

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, pari al 12,44% colloca l'Ente sotto la percentuale minima (27,20%) e la massima (31,20%) pertanto, secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica". La realizzazione delle eventuali assunzioni programmate in ogni caso soggiace alla verifica del rispetto dei requisiti preassunzionali.

Al momento non si programmano assunzioni per il triennio 2025/2027.